Corte di Cassazione
Sezione Lavoro civile

Sentenza del 21 maggio 2013, n. 12418

Integrale

Procedimento civile - provvedimenti del giudice civile - sentenza
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido - Presidente

Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere

Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere

Dott. MAISANO Giulio - rel. Consigliere

Dott. MANNA Antonio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30319-2008 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), gia' elettivamente domiciliato, in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti e da ultimo domiciliato presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) S.R.L. (OMISSIS);

- intimata -

Nonche' da:

(OMISSIS) S.R.L. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

- contoricorrente e ricorrente incidentale -

contro

(OMISSIS) (OMISSIS), gia' elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti e da ultimo domiciliato presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

- controricorrente al ricorso incidentale -

avverso la sentenza n. 638/2008 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 22/01/2008 r.g.n. 248/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/03/2013 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO;

udito l'Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza pubblicata il 22 gennaio 2008 la Corte d'appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Catania del 18 novembre 2003, fra l'altro e per quanto rileva in questa sede, ha condannato (OMISSIS) al pagamento in favore della (OMISSIS) s.r.l. della somma di euro 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno all'immagine aziendale e per perdita di clientela, ed ha confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha condannato la (OMISSIS) al pagamento in favore del (OMISSIS) della retribuzione relativa al mese di novembre 1999; con la stessa sentenza la Corte d'appello di Catania ha compensato tra le parti le spese del giudizio del grado. La corte territoriale ha motivato tali statuizioni sulla base delle prove testimoniali assunte che hanno confermato il comportamento del (OMISSIS) che, in qualita' di dipendente della (OMISSIS), ha errato nell'esecuzione delle commesse, ha causato disservizi ed insoddisfazioni fra i clienti giungendo perfino a schiaffeggiare uno di essi; in ordine alla quantificazione del danno la corte catanese ha proceduto ad una liquidazione equitativa. Quanto alla retribuzione del mese di novembre la corte territoriale ha ritenuto non provato il relativo pagamento. In ordine al regolamento delle spese la stessa corte ha considerato equa la compensazione in considerazione dell'accoglimento solo parziale dell'appello.

Avverso tale sentenza il (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo articolato su due punti.

Resiste con controricorso la (OMISSIS) che svolge ricorso incidentale affidato a due motivi.

Il (OMISSIS) resiste con controricorso al ricorso incidentale avversario.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi vanno riuniti essendo proposti avverso la medesima sentenza.

Con il ricorso principale si lamenta insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'articolo **360 c.p.c.**, comma 1, n. 5; violazione degli articoli 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3; violazione degli articoli 1226 e 2697 cod. civ. in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3. In particolare si deduce che le prove testimoniali ammesse ed espletate non sarebbero sufficienti a provare il danno che la societa' avrebbe subito per il comportamento del ricorrente. Inoltre si deduce che la Corte territoriale avrebbe errato nel ricorrere alla liquidazione equitativa del danno trascurando le norme in merito alla prova anche sull'entita' del danno stesso.

Con il primo motivo del ricorso incidentale si lamenta contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio con riferimento alla prova del pagamento della retribuzione del mese di novembre che sarebbe stata data dall'indicazione degli assegni bancari contenuta nella memoria di costituzione e mai contestata dal (OMISSIS).

Con il secondo motivo si deduce violazione dell'articolo **91 cod. proc. civ.** con riferimento al regolamento delle spese di giudizio ritenendosi ingiustificata la compensazione integrale delle stesse in presenza della soccombenza del (OMISSIS) sulla domanda riconvenzionale.

Il primo punto del motivo di ricorso principale e' inammissibile. Questa Corte ha piu' volte ribadito che il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimita' ex articolo 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non puo' invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perche' la citata norma non conferisce alla Corte di legittimita' il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l'attendibilita' e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr. ex plurimis da ultimo **Cass. 18 marzo 2011 n. 6288**). Per avere fatto corretta applicazione dei suddetti principi il motivo in esame si presenta inammissibile perche' attraverso tale motivo il ricorrente tenta una rivisitazione delle risultanze istruttorie non consentita i questa sede di legittimita'.

Il secondo punto del motivo del ricorso principale e' infondato. E' ius receptum che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa conferito al giudice dagli articoli **1226 e 2056 cod. civ.**, presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili, e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare (cfr. in tali sensi Cass, 19 dicembre 2011 n. 27447 cui adde ex plurimis Cass. 30 aprile 2010 n. 10607). Ancora una volta il giudice d'appello ha fatto corretta applicazione dei dicta giurisprudenziali in quanto, dopo avere accertato, alla stregua della prova per testi, l'esistenza del danno subito dal datore di lavoro per effetto della condotta del suo dipendente, ha poi liquidato in via equitativa detto danno, la cui quantificazione risultava particolarmente difficile da provare.

Anche il ricorso incidentale va rigettato.

Il primo motivo e' inammissibile in ragione dei principi giuridici giurisprudenziali gia' richiamati per quanto attiene al vizio ex articolo 360 c.p.c., n. 5, e perche' inoltre si tenta una rivisitazione delle risultanze istruttorie ed una lettura di documenti (tra l'altro lettere del 9 dicembre 1999 e 12 settembre 2000, busta paga n. 01378) non consentita in questa sede, anche perche' non risulta chiarito, in violazione del principio della autosufficienza del ricorso per cassazione, se detti documenti siano stati ritualmente e tempestivamente acquisiti al processo.

Infondato e' il secondo motivo con il quale si denunzia una violazione del disposto dell'articolo **91 cod. proc. civ.** per avere la Corte territoriale compensato interamente le spese dell'appello in ragione del parziale accoglimento dell'appello del (OMISSIS), avendo piu' volte i giudici di legittimita' statuito che la decisione del giudice di merito di compensare in tutto o in parte le spese di lite e' espressione di un potere discrezionale conferitegli dalla legge, incensurabile in sede di legittimita' a meno che non sia sorretta da ragioni palesemente illogiche, ossia tali da inficiare per la loro inconsistenza lo stesso processo formativo della volonta' decisionale espressa sul punto, sicche' la compensazione delle spese di lite non presuppone necessariamente la reciprocita' della soccombenza, potendo essere disposta anche nei confronti della parte totalmente vittoriosa e costituendo idonea motivazione alla compensazione anche la rilevanza attribuita dal giudice di merito al ridimensionamento delle pretese dell'attore avvenuto in secondo grado, rispetto all'integrale accoglimento di esse operato in primo grado (**Cass. 18 agosto 2004 n. 16162** e piu' di recente 6 ottobre 201 In. 20457).

In conclusione, quindi, i ricorsi vanno ambedue rigettati.

Ricorrono giusti motivi, stante il rigetto sia del ricorso principale che di quello incidentale, per compensare tra le parti anche le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa tra le parti le spese di giudizio.